

TI_GERICHTE 17.2012.53 vom 27. März 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.53_d20120327

FR: TI_GERICHTE 17.2012.53 du 27 mars 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2012.53 del 27 marzo 2012

Regeste

Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di appropriazione indebita e di falsità in documenti. Una ricevuta postale di pagamento su cui è stata modificata la cifra versata rappresenta un falso ideologico ai sensi dell'art. 251 CP

Erwägungen

E. 10

Anche gli accertamenti fatti dalla Corte di prime cure in relazione all'imputazione di falsità in documenti sono rimasti incontestati (ad eccezione, della questione di chi ha fatto uso dei documenti). Pertanto, sempre in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, si riproduce, qui, il consid. 6 della sentenza impugnata: “ - che nei giorni 28.2.2002 /11.3.2002 C. SA ha chiesto ed ottenuto da ACPR 1 una carta di credito Mastercard / Eurocard per ditte (di seguito carta 1), che le é stata rilasciata in due esemplari, una in favore di AP 1 ed una in favore di TE 1 (AI e 5); - che nei giorni

E. 12

a. L'appellante contesta di essersi reso colpevole del reato di falsità in documenti, sostenendo di non aver inviato le false ricevute postali a ACPR 1. a.1. La tesi dell'appellante non può essere seguita. Dato per acquisito che l'audizione testimoniale - generosamente concessa da questa Corte - non ha dato, al riguardo, alcun esito favorevole per la tesi difensiva, conserva forza convincente l'argomentazione della prima Corte secondo cui dalla circostanza per cui soltanto i due avevano un interesse all'operazione - interesse, poi, dimostrato dal loro successivo aver fatto uso delle carte per spese di esclusiva natura personale - deriva forzatamente che è ad essi che va addebitato l'invio delle fatture falsificate. a.2. Ritenuto come sia incontestato che una ricevuta postale di pagamento su cui è stata modificata la cifra versata costituisca un falso ideologico ai sensi dell'art 251 CP (le ricevute postali di pagamento sono, secondo gli usi commerciali, un mezzo per provare l'avvenuto pagamento del dovuto da parte del debitore), la condanna di AP 1 per il reato di falsità in documenti merita conferma. Commisurazione della pena

E. 13

a. Giusta l'art. 138 cifra 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatagli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Per l'art. 251 cifra 1 CP, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, altera un documento vero o fa uso, a scopo d'inganno, di tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. b. Giusta l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della

vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. c. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlens, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506). Per il cpv 2 dello stesso disposto, invece, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (Stoll, op. cit., ad art. 49 CP, n. 82, pag. 507; Ackermann, op. cit., ad art. 49, n. 54, pag. 933). L'art 49 cpv 2 trova applicazione anche nel caso in cui la condanna precedente è stata pronunciata all'estero, limitatamente, però, ai casi in cui i fatti all'origine della condanna estera sono perseguibili anche dal diritto penale svizzero (Ackermann, op. cit., ad art. 49 CP, n. 64, pag. 939) e indipendentemente dalla sua applicazione territoriale (DTF 115 IV 21): la pena aggiuntiva sarà fissata applicando le regole del diritto svizzero (Stoll, op. cit., ad art. 49 CP, n. 83, pag. 507; Ackermann, op. cit., ad art. 49 CP, n. 64, pag. 939; Trechsel et al., op. cit., ad art. 49 CP, n. 16, pag. 284; Trechsel et al., op. cit., ad art. 49 CP, n. 22, pag. 286; DTF 1333 IV 150, consid. 5.2.1). d. Come visto, tra il 1985 e il 2005 AP 1 ha subito in Italia numerose condanne. Per quanto qui interessa, va annotato che il 5 ottobre 2004 è stato condannato a 3 anni di reclusione per concussione, in parte tentata e, poi, il 28 aprile 2005, egli è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e ripetuta truffa. Le citate condanne sono, dunque, entrambe posteriori ai fatti per cui oggi viene giudicato ritenuto come essi si situino nell'arco di tempo che va da dicembre 2001 a maggio 2002. La pena che va pronunciata nei confronti di AP 1 è, dunque, una pena interamente aggiuntiva - ex art. 49 cpv. 2 CP - a quelle (per complessivi 5 anni e 2 mesi) inflitagli in Italia il 5 ottobre 2004 e il 28 aprile 2005. e. Ritenuto il principio del divieto della reformatio in pejus posto dall'art 391 cpv. 2 CPP e vista l'esiguità della pena inflitta dal primo giudice (3 mesi di detenzione), non ha senso dilungarsi in questa sede sulla valutazione della colpa e sulla conseguente commisurazione della pena a carico di AP 1. Da un lato, infatti, il principio del divieto della reformatio in pejus ne impedirebbe un aggravamento e, dall'altro, una sua attenuazione non potrebbe venire decisa a causa della gravità oggettiva dei reati di cui il condannato deve rispondere - in particolare, avuto riguardo all'importo malversato - nonché della situazione personale del reo, caratterizzata da una sequela impressionante di condanne per reati patrimoniali, circostanza che non può non essere considerata ad aggravamento della sua colpa (STF 5.7.2012 in 6B_49/2012). L'appellante non può pretendere una riduzione della pena inflittagli in prima sede in considerazione del lungo tempo trascorso: esso non configura, in effetti, l'attenuante specifica ex art 48 lett. e CP ,

ritenuto come egli non abbia, dai fatti oggi a giudizio, tenuto un buon comportamento (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010; DTF 132 IV 1; 130 I 312; DTF 130 IV 54 ; DTF 133 IV 158) e ritenuto come, peraltro, i primi giudici abbiano, giustamente, già tenuto conto della decina d'anni trascorsi come attenuante generica. Nemmeno, infine, AP 1 può pretendere sconti invocando il principio di celerità: la violazione di tale principio gli é, infatti, già stata riconosciuta in prima sede, financo con troppa generosità, visto che la lungaggine del procedimento é, in buona parte, imputabile alla sua latitanza. Ne segue che questa Corte non può che confermare la pena inflitta a AP 1 in prima sede . f. Giusta l'art. 42 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). In caso di concorso reale retrospettivo, la durata della pena detentiva che deve essere presa in considerazione per stabilire se si possa o meno concedere la sospensione condizionale, è quella della pena globalmente pronunciata nei confronti dell'autore, e cioè la pena inflitta con la precedente condanna sommata alla pena aggiuntiva. Se la pena detentiva globale supera il limite di legge, allora la sospensione condizionale della pena non può essere concessa (Kuhn, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 42 CP, n. 15, pag. 437; Trechsel et al., op. cit., ad art. 42 CP, n. 5, pag. 229; DTF 121 IV 97). g. In concreto, sommata a quelle precedenti cui è aggiuntiva, la pena inflitta a AP 1 supera manifestamente il limite dei due anni fissato dall'art. 42 cpv. 1 CP e quello di 3 anni di cui all'art. 43 CP. Ciò basta ad escludere la possibilità di una sua sospensione, foss'anche solo parziale. La pena aggiuntiva dovrà, dunque, essere interamente espiata. In via abbondanziale, si osserva, comunque, come, visto il suo passato (cfr consid. 6), la prognosi per AP 1 non possa che essere negativa. h. Non é ipotizzabile, in concreto, la pronuncia, invece della pena detentiva, di una pena pecuniaria o di un lavoro di pubblica utilità (art. 41 cpv. 1 CP; STF 23.8.2010 in 6B_368/2010). Da tutto quanto precede, discende che AP 1 è condannato alla pena detentiva (aggiuntiva) di 3 mesi da espiare. Tassa di giustizia e spese

E. 14

cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di: 1.1.1. ripetuta appropriazione indebita, per avere, a Lugano, nel periodo 14.1.2002/28.3.2002, indebitamente impiegato a proprio profitto fr. 90'000.- affidatagli, a danno della C. SA e della C. SA; 1.1.2. ripetuta falsità in documenti, per avere, a Chiasso, Glattburg ed in altre non meglio precisate località, in correità con terzi, nel periodo 16.5.2002/31.05.2002, fatto uso di sei false ricevute di pagamento postali. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) mesi, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 3 anni di reclusione inflittagli il 5 ottobre 2004 dalla Corte di appello di _____ e a quella di 2 anni e 2 mesi di reclusione inflittagli il 28 aprile 2005 dal Tribunale di _____; 1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese giudiziarie di fr. 80.40 per il procedimento di primo grado. 2. Gli oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'000.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dell'appellante. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.